

**MEMORIA
AUDIZIONE ANIEF**

V COMMISSIONE SENATO DELLA REPUBBLICA
Esame del disegno di legge n. 2505 (decreto-legge Sostegni *ter*)

MEMORIA
15 febbraio 2022

INDICE PROPOSTE DI MODIFICA PER ARGOMENTO

- 1. ASSUNZIONE PRECARI**
- 2. RECLUTAMENTO INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA**
- 3. ANNO DI PROVA NEO-ASSUNTI 2021 GPS**
- 4. IDONEI PROCEDURE CONCORSUALI**
- 5. FACENTI FUNZIONE DSGA E PASSAGGI VERTICALE ATA**
- 6. DIMENSIONAMENTO**
- 7. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA**
- 8. ORGANICO COVID**
- 9. ORGANICO ATA, PROFILI PROFESSIONALI**
- 10. ELEZIONI CSPI**
- 11. ASSEGNO ALIMENTARE**
- 12. ORGANICI ATA**
- 13. CONFERMA RUOLI CON RISERVA**
- 14. MISURE A SOSTEGNO DEGLI ENTI DI RICERCA NON VIGILATI
DAL MUR**

ASSUNZIONE PRECARI

All'articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:

All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

“9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.

RECLUTAMENTO INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

All'articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:

- All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “*per la copertura*”, aggiungere le seguenti: “*del 50%*”;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100% dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della

religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”;

c) al comma 3, dopo la parola: “*concorso*”, aggiungere le seguenti: “*e della procedura straordinaria*» e dopo le parole: «*in ruolo*», aggiungere le seguenti: «*sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili*”.

Motivazione: si istituisce il doppio canale di reclutamento per il personale precario di religione cattolica, in ragione ad analogo disposto nel decreto sostegni bis (legge 106/21) per il personale precario inserito nella prima fascia delle GPS, in risposta all’illegittimità della normativa italiana sul reclutamento dei precari IRC, decisa dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 13 gennaio 2017, nella Causa n. 289/2019. NESSUN IMPATTO FINANZIARIO.

ANNO DI PROVA NEO-ASSUNTI 2021 GPS

All’articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:

All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Conseguentemente il comma 8 è soppresso.

IDONEI PROCEDURE CONCORSUALI

All’articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:

“*Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso*”.

FACENTI FUNZIONE DSGA E PASSAGGI VERTICALE ATA

All’articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:

“*Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l’emergenza da COVID-19, per l’anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell’Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per*

più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009”.

DIMENSIONAMENTO

All'articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:

- All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera e)

“e) alla revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.”

Motivazione: la norma prende atto quanto sottoscritto nel protocollo di intesa del 6 agosto 2020 tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19, ribadito nel Patto per la scuola del 20 maggio 2021 siglato a Palazzo Chigi e realizza la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico iscritta nel PNRR in merito alla necessità di una riduzione del numero degli alunni per classe e di un intervento sul dimensionamento della rete scolastica. In tale ottica si pone il superamento dell'identità classe demografica/aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola. Ciò consentirà di affrontare situazioni complesse sotto numerosi profili, ad esempio, nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata. **NESSUN IMPATTO FINANZIARIO.**

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

All'articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:

“Per l'a. s. 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico di ruolo o assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.”

Motivazione: la norma intende favorire l'assegnazione provvisoria del personale scolastico, incluso quello assunto a tempo determinato dalla prima fascia delle GPS o che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale a seguito di domanda di mobilità, a ristoro delle restrizioni che hanno caratterizzato gli spostamenti durante l'emergenza epidemiologica. **NESSUN IMPATTO FINANZIARIO.**

ORGANICO COVID

All'articolo 19, al comma 3 inserire il seguente comma:

- Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole “*può essere prorogato*” sono sostituite con le seguenti “*è prorogato*”.

Motivazione: è essenziale garantire fino al termine dell'a. s. 2021/2022 la proroga di tutti i posti docenti e ATA legati all'emergenza sanitaria. La modifica fa seguito alle numerose segnalazioni ricevute dai Dirigenti Scolastici e consentirebbe di raggiungere 40 mila unità di personale docente e 15.600 di personale ATA, comunque, inferiori peraltro agli 80 mila autorizzati l'anno precedente quando i numeri del contagio erano più piccoli e di valutare l'opzione, in caso di numeri incontrollati di contagio, di ritornare alla didattica al 50/70%. **NESSUN IMPATTO FINANZIARIO.**

ORGANICO ATA, PROFILI PROFESSIONALI

All'articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:

“Ai fini dell'attribuzione delle risorse per gli ordinamenti professionali di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attivati, a partire dall'a. s. 2022/2023, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.”

Motivazione: la legge di bilancio finanzia gli ordinamenti professionali alla luce di quanto disposto dalla contrattazione collettiva che già, dal 1994, ha individuato per il personale ata scolastico i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie e di coordinatore dei collaboratori scolastici. **NESSUN IMPATTO FINANZIARIO.**

ELEZIONI CSPI

All'articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:

- All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole “*per le elezioni*”, inserire le seguenti “*da svolgersi entro, comunque, il 31 maggio 2022.*”

Motivazione: in un momento di normalizzazione del Paese, in considerazione dell'ordinario rinnovo della componente elettiva degli organi collegiali delle scuole e delle RSU, è necessario fissare un termine definito e congruo prima della fine delle attività didattiche perché con ordinanza ministeriale siano svolte le procedure di rinnovo della componente CSPI già prorogate e in scadenza al 31 agosto successivo. **NESSUN IMPATTO FINANZIARIO.**

ASSEGNO ALIMENTARE

All'articolo 20, al comma 5 inserire il seguente comma:

“Per tutta la durata della sospensione del servizio hanno diritto all'assegno alimentare di cui all'art. 500 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 i soggetti sospesi ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3.”

ORGANICI ATA

All'articolo 19, al comma 3 inserire il seguente comma:

“A partire dall'anno scolastico 2022/23, per la formulazione degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D. P. R. 22 giugno 2009, n. 119.”

Motivazione: in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico occorre ripristinare i posti del personale ATA la cui consistenza di organico è stata ridotta, al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza delle istituzioni scolastiche.

CONFERMA RUOLI CON RISERVA

All'articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:

“Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.”

MISURE A SOSTEGNO DEGLI ENTI DI RICERCA NON VIGILATI DAL MUR

All'articolo 19, al comma 3 inserire il seguente comma:

1. Per gli Enti e le Istituzioni di ricerca non vigilati dal MUR e di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è costituito un fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:
a) Fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2025 è ripartita tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca. Nell'ambito della quota di cui al secondo periodo, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli Enti Pubblici di Ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.

b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli Enti Pubblici e le Istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli Enti e le Istituzioni di Ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi.

c) 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli Enti e delle Istituzioni di ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli Enti e le istituzioni di Ricerca provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

Motivazione: Si rileva da tempo una situazione di sotto finanziamento degli Enti Pubblici di Ricerca. In analogia con quanto previsto dalle misure dell'art. 1, comma 310 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 a sostegno esclusivamente degli Enti di Ricerca vigilati dal MUR, si propone di destinare risorse per i bilanci degli Enti di Ricerca non vigilati dal MUR e risorse finalizzate a stabilizzare il personale precario ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75, a promuovere e valorizzare lo sviluppo professionale di ricercatori, tecnologi e personale tecnico-amministrativo, secondo le procedure previste dall'attuale ordinamento e dal CCNL degli EPR.